



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 47

**OGGETTO: parziale deroga al punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020.**

### IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020 con cui sono state disposte misure contingibili e urgenti per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, in attuazione del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che si richiama integralmente, anche per la parte della premessa e dei provvedimenti citati, che si fanno propri nella presente ordinanza;

Preso atto che l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 dispone:  
al punto 2. la chiusura dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;  
al punto 7. il divieto:

- a. di stazionare nelle piazze cittadine;
- b. di stazionare o di percorrere, eccetto che per gli attraversamenti stradali, la pista ciclopedonale costiera comunale;"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 dispone:

*"z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";*

Vista l'ordinanza n. 22/2020 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 APRILE 2020";

Vista la richiesta pervenuta dall'associazione ANVA Confesercenti, acquisita al protocollo 29071 del 23/4/2020, tesa ad ottenere la riapertura delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nonché per piantume ortofrutticolo, già presenti nei mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere;

Vista la nota del 21 aprile 2020 della Regione Liguria – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SETTORE COMMERCIO avente ad oggetto: attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali e giornalieri in vigenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dalla quale si evince:

"Con la presente, con riferimento a quesiti pervenuti allo scrivente Settore e al fine di fornire i richiesti chiarimenti, esclusivamente sulla base di quanto riportato dalle disposizioni nazionali attualmente vigenti, si segnala che l'art. 1, comma 1, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 10 aprile 2020 stabilisce che: "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari".

La predetta disposizione, pertanto, si ritiene possa consentire lo svolgimento dei mercati settimanali e giornalieri, ai quali, tuttavia, possono partecipare unicamente gli operatori del settore alimentare, ferma la scrupolosa osservanza del divieto di assembramento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) e delle successiva disposizione di cui alla lettera dd) del citato DPCM, secondo la quale : "gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5."

Pertanto sarà onere e responsabilità degli operatori autorizzati, tramite personale dedicato, il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del DPCM, al quale si rimanda.";

Vista la richiesta pervenuta dalle coordinatrici del "Farmer Market", acquisita al protocollo 29569 del 27/4/2020, di poter riprendere la vendita di generi alimentari a km 0 il sabato mattina a Sanremo sulla pista ciclabile (all'altezza di corso O.Raimondo/via Fiume) su concessione di Area24 in seguito alla Convenzione n. 1/2017 del 1/7/2017;

Preso atto che l'articolo 1 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 statuisce:

"d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;"

Richiamato l'Allegato 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, contenente "Misure per gli esercizi commerciali";

Ritenuto necessario, tenuto conto che si tratta di attività all'aperto, che vengano rispettate le misure indicate nel citato Allegato 5, per quanto applicabili, e le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

- distanziamento tra i banchi e le attrezzature di vendita degli operatori di almeno metri 5 uno dall'altro;
- messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta";
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti sia da parte degli operatori che da parte della clientela;
- onere per gli operatori di vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte dei clienti e del divieto di assembramenti;

Visto l'elenco, conservato agli atti, degli operatori autorizzati per i mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere alla vendita di generi per i quali la normativa vigente consente l'attività (piante/semi/frutta/verdura/alimentari), i quali, contattati dal Servizio Mercati, si sono dichiarati interessati a riprendere l'attività e risultano:

- 1 operatore del mercato annonario
- 4 operatori del mercato bisettimanale
- 2 operatori del mercato rionale San Martino
- 1 operatore mercato rionale Foce;

Ritenuto opportuno, visto il numero degli operatori, ricollocare i plateatici da piazza Eroi Sanremesi a piazza Muccioli per il mercato annonario ed il mercato bisettimanale, mentre sono confermati i plateatici per il mercato rionale San Martino e per il mercato rionale Foce;

Visto l'elenco, conservato agli atti, degli operatori interessati per la vendita di generi alimentari a km 0 "Farmer Market" del sabato mattina sulla pista ciclabile a Sanremo, su concessione di Area24;

Ritenuto di derogare al punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 e consentire ai suddetti operatori di esercitare l'attività di vendita su area pubblica come disciplinata dalla presente ordinanza;

Ritenuto di modificare il punto 7 lettera a) dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 come segue:

“7. il divieto:

a. di stazionare nelle piazze cittadine, fatta eccezione per le zone interessate dalla vendita su area pubblica per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;

Ritenuto di integrare il punto 7 lettera b) dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 come segue:

“è consentito stazionare o percorrere la pista ciclopedonale costiera comunale per recarsi nelle zone interessate dalla vendita su area pubblica per recarsi ad effettuare gli acquisti;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 3 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

*“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;*

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:

*“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che, in merito al presente provvedimento, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile - Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

1) con decorrenza immediata e fino alle ore 24,00 del giorno 3 Maggio 2020, in deroga al punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 che dispone: "2. la chiusura dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere"

a) è **consentito agli operatori** indicati nell'elenco conservato agli atti **di esercitare l'attività di vendita su area pubblica** per i mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere **come segue:**

1 operatore con autorizzazione per il mercato annonario e 4 operatori con autorizzazione per il mercato bisettimanale:

**in piazza Muccioli nelle giornate di martedì e sabato con orario dalle 6 alle 13.30**

2 operatori con autorizzazione per il mercato rionale San Martino:

**al mercato rionale San Martino nelle giornate di martedì e sabato con orario dalle 6 alle 13.30**

1 operatore con autorizzazione per il mercato rionale Foce:

**al mercato rionale Foce nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario dalle 6 alle 13.30**

b) è **consentito agli operatori** indicati nell'elenco conservato agli atti **di esercitare l'attività di vendita su area pubblica** per la vendita di generi alimentari a km 0 **"Farmer Market" sulla pista ciclabile** (all'altezza di corso O.Raimondo/via Fiume) su concessione di Area24 **il sabato con orario dalle 6 alle 14.30**

2) di modificare il punto 7 lettera a) dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 come segue:

"7. il divieto:

a. di stazionare nelle piazze cittadine, **fatta eccezione per le zone interessate dalla vendita su area pubblica per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;**

3) di integrare il punto 7 lettera b) dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 13/4/2020 come segue:

**"è consentito stazionare o percorrere la pista ciclopedonale costiera comunale per recarsi nelle zone interessate dalla vendita su area pubblica per recarsi ad effettuare gli acquisti;**

4) l'attività di vendita su area pubblica deve svolgersi nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

- distanziamento tra i banchi e le attrezzature di vendita degli operatori di almeno metri 5 uno dall'altro;
- messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta";
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti sia da parte degli operatori che da parte della clientela;
- onere per gli operatori di vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte dei clienti e del divieto di assembramenti;

5) compete agli operatori il puntuale rispetto delle misure, per quanto applicabili trattandosi di attività all'aperto, contenute nell'allegato 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, contenente "Misure per gli esercizi commerciali.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

#### **DISPONE CHE**

la presente ordinanza venga:

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- trasmessa ad Area24 S.p.A.;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

I dipendenti del Servizio Mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione delle misure stabilite dalla presente ordinanza.

### **AVVERTE CHE**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 27 aprile 2020

IL SINDACO  
Alberto Biancheri  
*(Documento firmato digitalmente)*